

TABELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI

**(Allegato “N. 3” – art. 22 del Regolamento per la disciplina
dei Concorsi e delle procedure di assunzione)**

TABELLA “VALUTAZIONE DEI TITOLI”

Art. 22 “Valutazione dei titoli” del presente Regolamento per la valutazione dei titoli attribuisce un punteggio massimo di 10 (dieci) punti, ripartiti come segue:

a) Per la valutazione dei titoli di studio	punti	3
b) Per la valutazione dei titoli di servizio	punti	5
c) Per la valutazione dei titoli vari	punti	1,5
d) Per la valutazione del Curriculum Professionale	punti	0,5

TOTALE	PUNTI	10
--------	-------	----

CATEGORIA A) “VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO”

In questa categoria sono valutabili i titoli di studio previsti dall’ordinamento scolastico ed espressamente prodotti dai concorrenti , a seguito di richiesta dell’ente ed a comprova di quanto dichiarato in domanda , sia per l’ammissione al concorso sia per la valutazione di merito.

Il punteggio massimo attribuibile per la valutazione dei titoli di studio **è di punti 3 (tre)**.

Tale punteggio viene suddiviso e attribuito con i criteri e le modalità delle seguenti TRE SOTTOCATEGORIE:

SOTTOCATEGORIA A)

Titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso

Disponibili **massimo punti 1,5** attribuiti con i seguenti criteri:

- Il titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso non viene valutato qualora risulti conseguito al minimo di sufficienza;
- Qualora risulti conseguito con votazione superiore alla sufficienza viene valutato per la differenza ed il punteggio è attribuito in relazione alla votazione conseguita secondo criteri prestabiliti;
- Quando il concorrente viene ammesso al concorso con il titolo di studio superiore, considerato assorbente di quello richiesto dal bando di concorso e non presentato, il titolo inferiore si considera acquisito con la votazione minima e, pertanto, non valutato, mentre il titolo di studio superiore presentato viene valutato secondo i criteri di cui alle sottocategorie B) e C).

Il punteggio disponibile per la Sottocategoria A) è attribuito nel modo seguente:

- **Per il diploma di laurea** il punteggio viene attribuito come segue:

da	67	a	72/110	=	punti	0,15
da	73	a	77/110	=	punti	0,3
da	78	a	84/110	=	punti	0,45
da	85	a	89/100	=	punti	0,6
da	90	a	95/110	=	punti	0,75
da	96	a	100/110	=	punti	0,9
da	101	a	105/110	=	punti	1,05
da	106	a	109/110	=	punti	1,2
per			110/100	=	punti	1,35
per			110/110 e lode	=	punti	1,5

-Per il diploma di scuola media superiore (maturità) o di istruzione secondaria di 2° grado il punteggio viene attribuito come segue:

a) Votazione in decimi:

da	6.01	a	6,50	=	punti	0,1875
da	6.51	a	7.00	=	punti	0,3750
da	7.01	a	7.50	=	punti	0,5625
da	7.51	a	8.00	=	punti	0,7500
da	8.01	a	8.50	=	punti	0,9375
da	8.51	a	9.00	=	punti	1,1250
da	9.01	a	9.50	=	punti	1,3125
da	9.51	a	10	=	punti	1,5000

1. Votazione in sessantesimi:

il punteggio è attribuito assegnando punti 0.0625 per ogni voto conseguito a partire da 37/60 e sino a 60/60;

37/60	=	punti 0.0625	49/60	=	punti 0.8125
38/60	=	punti 0.125	50/60	=	punti 0.8750
39/60	=	punti 0.1875	51/60	=	punti 0.9375
40/60	=	punti 0.250	52/60	=	punti 1.0000
41/60	=	punti 0.3125	53/60	=	punti 1.0625
42/60	=	punti 0.375	54/60	=	punti 1.1250
43/60	=	punti 0.4375	55/60	=	punti 1.1875
44/60	=	punti 0.50	56/60	=	punti 1.2500
45/60	=	punti 0.5625	57/60	=	punti 1.3125
46/60	=	punti 0.625	58/60	=	punti 1.3750
47/60	=	punti 0.6875	59/60	=	punti 1.4375
48/60	=	punti 0.75	60/60	=	punti 1.5000

1. Votazione in centesimi:

Il punteggio è attribuito assegnando punti 0.0375 per ogni voto conseguito a partire da 61/100 e sino a 100/100;

61/100	= punti	0.0375	81/100	= punti	0.7875
62/100	= punti	0.0750	82/100	= punti	0.8250
63/100	= punti	0.1125	83/100	= punti	0.8625
64/100	= punti	0.1500	84/100	= punti	0.9000
65/100	= punti	0.1875	85/100	= punti	0.9375
66/100	= punti	0.2250	86/100	= punti	0.9750
67/100	= punti	0.2625	87/100	= punti	1.0125
68/100	= punti	0.3000	88/100	= punti	1.0500
69/100	= punti	0.3375	89/100	= punti	1.0875
70/100	= punti	0.3750	90/100	= punti	1.1250
71/100	= punti	0.4125	91/100	= punti	1.1625
72/100	= punti	0.4500	92/100	= punti	1.2000
73/100	= punti	0.4875	93/100	= punti	1.2375
74/100	= punti	0.5250	94/100	= punti	1.2750
75/100	= punti	0.5625	95/100	= punti	1.3125
76/100	= punti	0.6000	96/100	= punti	1.3500
77/100	= punti	0.6375	97/100	= punti	1.3875
78/100	= punti	0.6750	98/100	= punti	1.4250
79/100	= punti	0.7125	99/100	= punti	1.4625
80/100	= punti	0.7500	100/100	= punti	1.5000

1. **Per la licenza della scuola dell'obbligo** rilasciata con votazione in decimi, oppure qualora occorra calcolare sempre in decimi la votazione media, il punteggio viene attribuito sulla base dei criteri stabiliti per il diploma di scuola media superiore, precedente lettera a);

2. **Per la licenza di scuola media inferiore** rilasciata con giudizio sintetico il punteggio viene attribuito come segue:

- | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|----------------------------|--------|-------|-----|
| <input type="checkbox"/> | Giudizio "Buono" | - pari ad una votazione di | 7/10 | punti | 0.5 |
| <input type="checkbox"/> | Giudizio "Distinto" | - pari ad una votazione di | 8,5/10 | punti | 1.0 |
| <input type="checkbox"/> | Giudizio "Ottimo" | -pari ad una votazione di | 10/10 | punti | 1.5 |

SOTTOCATEGORIA B)

Titolo di studio di ordine pari o superiore a quello richiesto per l'ammissione al concorso purché strettamente attinente alla professionalità richiesta.

Disponibili massimo punti 1 (uno) attribuiti con i seguenti criteri:

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER AMMISSIONE CONCORSO	TITOLI DI STUDIO DI ORDINE PARI O SUPERIORE			
Licenza elementare o di scuola media inferiore	Dipl. istruz. second.2° grado	Dipl. scuola media super.	Dipl. di Laurea	Ulteriori diplomi
punti	0.125	0.375	0.375	0.125
diploma istruzione secondar. 2° grado				
punti	----	0.375	0.375	0.250
diploma di scuola media superiore				
punti	----	-----	0.750	0.250
diploma di laurea				
punti	----	-----	-----	1.000

SOTTOCATEGORIA C)

Titolo di studio di ordine pari o superiore a quello richiesto per l'ammissione al concorso non specificatamente attinenti alla professionalità richiesta, ma, comunque, attestanti arricchimento della stessa – disponibilità massimo punti 1 (uno) attribuiti con i seguenti criteri:

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER AMMISSIONE CONCORSO	TITOLI DI STUDIO DI ORDINE PARI O SUPERIORE			
Licenza elementare o di scuola media inferiore	Dipl. istruz. second.2° grado	Dipl. scuola media super.	Dipl. di Laurea	Ulteriori diplomi
punti	0.05	0.20	0.20	0.05
diploma istruzione secondar. 2° grado				
punti	----	0.20	0.20	0.10
diploma di scuola media superiore				
punti	----	-----	0.40	0.10
diploma di laurea				
punti	----	-----	-----	0.50

I titoli di studio afferenti discipline del tutto diverse dalla professionalità richiesta per il posto messo a concorso non possono essere oggetto di valutazione.

E' compito della Commissione Esaminatrice stabilire se un titolo di studio di ordine pari o superiore a quello richiesto per l'ammissione al concorso sia da considerarsi:

- Strettamente attinente alla professionalità richiesta;
- Non specificatamente attinente alla professionalità richiesta, ma comunque attestante arricchimento della stessa;
- Afferente discipline del tutto diverse dalla professionalità richiesta.

CATEGORIA B) "VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO"

In questa categoria sono valutabili solo gli effettivi servizi di ruolo e non di ruolo, a tempo determinato o a tempo indeterminato, a tempo pieno o a tempo parziale, prestati presso Pubbliche Amministrazioni, risultanti da documenti rilasciati dalle competenti autorità ed espressamente prodotti dai concorrenti ai fini della valutazione di merito.

Il punteggio massimo disponibile per la valutazione dei titoli di servizio è di punti 5 (cinque).

Tale punteggio viene attribuito con i criteri e modalità di cui alle seguenti QUATTRO SOTTOCATEGORIE:

SOTTOCATEGORIA A):

Servizio con mansioni identiche e/o superiori a quelle della figura professionale messa a concorso; Puntì 0,5 per ogni anno di servizio, per un massimo di punti 5;

SOTTOCATEGORIA B):

Servizio con mansioni analoghe a quelle della figura professionale messa a concorso; Puntì 0.50 per ogni anno di servizio, per un massimo di punti 4;

SOTTOCATEGORIA C):

Servizio con mansioni inferiori a quelle della figura professionale messa a concorso; Puntì 0.30 per ogni anno di servizio, per un massimo di punti 3;

SOTTOCATEGORIA D):

Servizio con mansioni diverse da quelle del profilo professionale messo a concorso e non valutabile nelle precedenti sottocategorie;

Puntì 0.10 per ogni anno di servizio, per un massimo di punti 1.

La Commissione Esaminatrice individua la sottocategoria alla quale valutare il servizio prestato dal concorrente, nonché stabilire preventivamente quali mansioni sono da considerarsi analoghe (Sottocategoria B).

Il servizio di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati nelle forze armate e nell'arma dei carabinieri, viene valutato in relazione alla qualifica del posto messo a concorso, equiparando:

1. Sino alla Cat.B1 il servizio militare prestato in qualità di soldato semplice;
2. Alla Cat. C il servizio prestato in qualità di sottoufficiale e di ufficiale inferiore (fino al grado di capitano);
3. Alla Cat. D1 il servizio prestato in qualità di ufficiale superiore.

Ai fini della valutazione dei titoli di servizio presentati dal concorrente devono essere osservati i seguenti criteri:

a) Non sono presi in considerazione i servizi di durata inferiore ai 30 (trenta) giorni effettivi, sempreché non raggiungano o superino tale durata se sommati con altri servizi della stessa natura prestati anche presso enti diversi, purchè contemporaneamente.

I resti dei servizi non inferiori a 16 (sedici) giorni sono computati come mese intero;

b) I servizi prestati sono valutati sino ad un massimo di anni 10 (dieci), nell'intesa che più servizi resi in diversa posizione e categoria di impiego, sono valutati complessivamente nel limite massimo anzidetto, con precedenza per quelli cui compete un maggior punteggio e trascurando il servizio eccedente quello massimo di anni 10 (dieci) valutabile con minor punteggio;

c) Nel caso di contemporaneità di servizi, viene computato soltanto quello cui compete il punteggio unitario più elevato;

d) Si procede al cumulo di servizi della stessa natura prestati anche presso pubbliche amministrazioni diverse;

e) I servizi part-time vengono valutati in proporzione al numero di ore previste per il tempo pieno;

f) Non sono valutabili, in linea di massima, i servizi di cui non risulti precisata data;

g) Qualora non sia precisata la data di inizio e/o cessazione del servizio, lo stesso viene valutato come prestato a decorrere dall'ultimo giorno del mese di inizio e/o fino al primo giorno del mese di cessazione e quando non è indicato nemmeno il mese, dall'ultimo giorno dell'anno di inizio e/o fino al primo giorno dell'anno di cessazione;

h) E' oggetto di valutazione il periodo di interruzione del servizio, quando il concorrente risulta essere stato assente a causa di licenziamento, il quale sia stato poi annullato in sede giurisdizionale, per adempimento del servizio militare, per malattia riconosciuta dipendente da

causa di servizio, per astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, per aspettativa per motivi di studio;

1. Non sono oggetto di valutazione i periodi di frequenza presso uffici pubblici o servizio a solo titolo di tirocinio e pratica e comunque servizi prestati non in dipendenza di rapporto di pubblico impiego;
2. Gli arrotondamenti di punteggio al millesimo sono effettuati per eccesso.

CATEGORIA C) “VALUTAZIONE DEI TITOLI VARI”

In questa categoria sono presi in considerazione ed eventualmente valutati, gli altri titoli non considerati nelle categorie precedenti, tenendo conto del valore e dell'importanza dei singoli titoli in relazione alla figura professionale messa a concorso ed espressamente prodotti dai concorrenti ai fini della valutazione di merito.

Il punteggio massimo disponibile per la valutazione dei titoli vari è di punti 1,5.

Tale punteggio viene suddiviso e attribuito con i criteri e le modalità delle seguenti sei SOTTOCATEGORIE:

SOTTOCATEGORIA A):

Attestati di profitto conseguiti al termine di corsi di formazione, perfezionamento, aggiornamento, specializzazione in materie attinenti alla figura professionale messa a concorso, nonché le abilitazioni professionali.

Punteggio attribuito a discrezione della Commissione Esaminatrice, sino ad un massimo di punti 0.30;

SOTTOCATEGORIA B):

Servizi prestati presso enti di diritto pubblico diversi dalle Pubbliche Amministrazioni in relazione alla professionalità conseguita e alla durata.

Punteggio attribuito a discrezione della Commissione Esaminatrice, sino ad un massimo di punti 0.20;

SOTTOCATEGORIA C):

Sono prese in considerazione solamente le idoneità conseguite in concorsi per titoli ed esami espletati prima dell'1.1.1994, in relazione alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, comma 22, terzo periodo. Sono valutabili le idoneità conseguite in concorsi pubblici per titoli ed esami, indetti da Enti Locali, per figure professionali della stessa area di attività in relazione alle diverse qualifiche funzionali. Le altre idoneità conseguite in concorsi pubblici per titoli ed esami possono essere valutate con un punteggio inferiore a quello sopra considerato.

Punteggio attribuito a discrezione della Commissione Esaminatrice, fino ad un massimo di punti 0.30.

Le idoneità in concorsi per titoli ed esami sono valutate in sé e per sé, anche se ad esse segua la prestazione di servizio come titolare.

Qualora dalla certificazione non risulti chiaramente che il concorso si è svolto anche per esami, l'idoneità viene ritenuta conseguita per soli titoli, e, quindi, non valutabile.

Le idoneità conseguite in prove pubbliche selettive per assunzioni temporanee, non sono valutabili.

SOTTOCATEGORIA D):

Pubblicazioni (libri, saggi, articoli, ecc.), con esclusione di tesi di laurea, punteggio attribuito a discrezione della Commissione Esaminatrice, sino ad un massimo di punti 0.30.

Le pubblicazioni devono essere presentate in originale a stampa o su copia autentica e possono essere valutate solo se attinenti a materie la cui disciplina è oggetto delle prove d'esame o comunque denotino un arricchimento della professionalità del concorrente in riferimento alle funzioni connesse al posto messo a concorso.

Non sono presi in considerazione gli scritti non dati alle stampe e quelli dai quali non risulti in modo sicuro che siano compiuti dai concorrenti, nonché le pubblicazioni compilate in collaborazione quando non sia possibile stabilire in modo certo la parte avutasi da ciascun autore.

Non sono, altresì, valutate le pubblicazioni fatte in collaborazione con uno o più membri della Commissione Esaminatrice.

SOTTOCATEGORIA E):

incarichi amministrativi presso enti o uffici pubblici, punteggio attribuito a discrezione della Commissione Esaminatrice, sino ad un massimo di punti 0.20.

tali incarichi sono valutati solo se hanno per oggetto l'espletamento delle attività attinenti alle materie la cui disciplina è oggetto delle prove d'esame.

Non sono valutati gli incarichi dei quali il concorrente abbia esibito solo il provvedimento di conferimento senza che risulti se l'incarico stesso sia stato effettivamente espletato.

SOTTOCATEGORIA F):

Altri titoli non considerati nelle sottocategorie precedenti nonché nella categorie precedenti, punteggio attribuito a discrezione della Commissione Esaminatrice, sino ad un massimo di punti 0.20.

Possono essere valutati in questo gruppo di titoli le specializzazioni tecnico-manuali derivanti da specifico corso professionale e le iscrizioni ad albi professionali, se conseguenti a periodi di praticantato o ad esami. La individuazione del punteggio da assegnare al singolo titolo viene fatta, di volta in volta, dalla Commissione Esaminatrice, con valutazione discrezionale e secondo equità, tenendo conto della validità e importanza del titolo per la figura professionale del posto da ricoprire.

CATEGORIA D) “VALUTAZIONE DEL CURRICULUM PROFESSIONALE”

Il punteggio massimo disponibile per la valutazione del Curriculum Professionale presentato dai concorrenti è di punti 0.5.

Nel Curriculum Professionale sono valutate tutte le attività professionali di studio e di servizio, formalmente documentate non riferibili ai titoli già valutati o valutati parzialmente nelle precedenti categorie, dalle quali si evidenzia ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della carriera rispetto alla posizione funzionale da conferire.

In tale categoria rientrano i servizi resi alle dipendenze dei privati, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, come docente o relatore, i tirocinii, gli incarichi di insegnamento o consulenza espletati per conto degli enti pubblici o privati.

La Commissione Esaminatrice valuta collegialmente il Curriculum Professionale, presentato e regolarmente documentato dal concorrente, attribuendo un punteggio entro il massimo attribuibile.

In caso di insignificanza del Curriculum Professionale, la Commissione Esaminatrice ne prende atto e non attribuisce alcun punteggio.

